

ASSOCIAZIONE SOS IMPRESA – RETE PER LA LEGALITÀ CAMPANIA APS

VERBALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI

Napoli, venerdì 31 ottobre 2025 – ore 11.00

Sede regionale: Via Toledo 148 – Napoli

Oggi, venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 11.00, presso la sede regionale dell'Associazione SOS Impresa – Rete per la Legalità Campania, in Via Toledo 148 a Napoli, si è regolarmente svolta l'Assemblea regionale dei soci, convocata per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Comunicazioni del Presidente
- Dimissioni del Presidente
- Elezione del nuovo Presidente e rinnovo della Presidenza regionale
- Adeguamenti statutari e modifiche regolamentari
- Programmazione attività 2025–2026
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente regionale uscente Luigi Cuomo, che dichiara la seduta valida e regolarmente costituita, dopo aver constatato la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale: risultano infatti 18 soci presenti su 28 aventi diritto. Il Presidente invita la dott.ssa Marianna Morra a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante, la quale accetta l'incarico.

Trattazione dei punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e dimissioni

Il Presidente uscente Luigi Cuomo comunica all'Assemblea la propria decisione di rassegnare le dimissioni dalla carica di Presidente regionale, dopo quindici anni

di mandato ininterrotto alla guida dell'Associazione. Spiega che tale scelta nasce dall'esigenza di favorire un rinnovamento organizzativo, aprendo una nuova fase nella vita di SOS Impresa Campania, pur mantenendo il proprio impegno all'interno del coordinamento regionale e della rete nazionale. Cuomo ringrazia tutti i soci per la collaborazione e la fiducia ricevute nel corso degli anni e ricorda con orgoglio i risultati conseguiti, tra cui i Patti e le Convenzioni antiracket, i fumetti educativi sulla legalità e la proposta di istituire la Giornata Nazionale Antiracket del 10 gennaio.

2. Elezione del nuovo Presidente regionale

L'Assemblea, preso atto delle dimissioni del Presidente uscente, accoglie la proposta di Luigi Cuomo di nominare come nuovo Presidente regionale dell'Associazione Anna Ferrara, figura di spicco del movimento antiracket campano, animatrice regionale dei Patti Antiracket, attiva da anni nel quartiere di Ponticelli e in diversi contesti territoriali. Dopo ampia discussione, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta e nomina ufficialmente Anna Ferrara Presidente regionale di SOS Impresa Campania. La Presidenza regionale risulta così costituita come segue:

- Anna Ferrara – Presidente regionale
- Alessandro Motta – Vicepresidente
- Luigi Cuomo – Vicepresidente con delega alla programmazione e ai rapporti istituzionali.

3. Adeguamenti statutari

Il Presidente dell'Assemblea illustra la necessità di procedere a modifiche e aggiornamenti dello Statuto regionale per conformarlo alla normativa vigente in materia di Terzo Settore e per semplificare la struttura organizzativa e

amministrativa dell'Associazione. Vengono letti e commentati gli articoli oggetto di revisione e, dopo breve discussione, l'Assemblea approva all'unanimità le modifiche proposte. Il nuovo testo statutario viene allegato al presente verbale sotto la lettera 'A' e costituisce parte integrante del documento.

4. Programmazione attività 2025–2026

Il Presidente uscente illustra i risultati ottenuti negli ultimi anni dal coordinamento regionale, con particolare riferimento al successo della campagna dei Patti e delle Convenzioni antiracket, alla pubblicazione dei fumetti antiracket e antiusura, alle attività di sensibilizzazione nelle scuole e alla proposta nazionale della Giornata Antiracket del 10 gennaio. Segnala inoltre che alcune sedi territoriali, come quella di Caserta, hanno già programmato una serie di eventi e iniziative in linea con la programmazione regionale.

5. Intervento del nuovo Presidente

Prende la parola la nuova Presidente Anna Ferrara, che ringrazia Luigi Cuomo e tutti i soci per la fiducia accordata e per il lavoro svolto in questi anni. Rivolge un appello all'unità e all'impegno condiviso, dichiarando la volontà di rafforzare l'Associazione e renderla sempre più vicina alle vittime, accompagnandole concretamente nel percorso di denuncia, nei processi e nell'accesso al Fondo di Solidarietà. L'intervento si conclude tra un lungo e caloroso applauso dei soci presenti.

6. Chiusura dei lavori

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare né richieste di intervento, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario verbalizzante

Luigi Cuomo



Dott.ssa Marianna Morra



STATUTO

SOS IMPRESA RETE PER LA LEGALITÀ della Campania aps

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: “SOS *Impresa-Rete per la Legalità, coordinamento regionale della Campania* aps”, da ora in avanti denominata “*associazione*”, con *sede legale* nel Comune di *Napoli*, e con *durata illimitata*.

L'associazione, nata il 13 ottobre del 2006 con la denominazione SOS IMPRESA NAPOLI, è iscritta presso l'albo speciale delle associazioni antiracket e antiusura al numero 20 della Prefettura di Napoli ai sensi dell'art. 13 c.2 della legge 44/99 e dell'art.15 c.4 della legge 108/96 e del D.M. 30 novembre 2015 n. 223 e successive variazioni.

L'associazione per brevità potrà denominarsi anche “SOS IMPRESA-RETE PER LA LEGALITA' della Campania aps”, è aderente all'associazione nazionale “SOS IMPRESA-RETE PER LA LEGALITÀ” con sede a Roma.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

“SOS IMPRESA - RETE PER LA LEGALITÀ della Campania aps” *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione gode di propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

Gli scopi dell'associazione sono:

- 1) promuovere, sostenere e coordinare le attività dei singoli aderenti;
- 2) prestare direttamente e/ o indirettamente, con mezzi propri e/ o di terzi la totale solidarietà ed assistenza alle vittime di tutti i reati commessi dal crimine, organizzato e non, che comprimano la libertà di iniziativa economica. in particolar modo in favore delle vittime di racket di usura e di corruzione anche attraverso la costituzione di parte civile nei procedimenti penali per i reati di estorsione, usura corruzione e associazione a delinquere di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis nonché nei reati associativi e pe i singoli reati fine;
- 3) rappresentare le istanze degli aderenti presso le istanze istituzionali centrali e territoriali, sia istituzionali che politiche sia con le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie;
- 4) promuovere, organizzare e realizzare, direttamente e/o indirettamente, con mezzi propri e/o di terzi, iniziative per l'affermazione della legalità e per prevenire e contrastare il racket delle estorsioni, l'usura e la corruzione;
- 5) promuovere la costituzione di nuove associazioni, confidi, fondazioni e ogni altro ente impegnato per l'affermazione della legalità e per prevenire e combattere il racket, l'usura e la corruzione;
- 6) difendere e rappresentare gli interessi dei soggetti aventi diritto ai benefici della legislazione antiracket, antiusura ed anticorruzione;
- 7) promuovere, coordinare e gestire attività di studio, di formazione, di progettazione, di informazione e di ricerca sui fenomeni relativi alle tematiche della lotta alla criminalità con particolare riferimento ai fenomeni estorsivi, usurai e legati alla corruzione nella P.A., anche in collaborazione con Enti, Università, Istituti di ricerca e singoli studiosi;

- 8) svolgere attività tese a prevenire il fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, a tal fine potrà avvalersi degli strumenti e delle opportunità della Legge n. 108 del 7/3/1996;
- 9) svolgere i compiti che gli possono essere delegati dagli organismi aderenti o quelli previsti da leggi o regolamenti;
- 10) intervenire con funzioni di amichevole compositore, nelle eventuali divergenze che dovessero sorgere tra gli organismi aderenti;
- 11) designare o nominare propri rappresentanti presso commissioni o organizzazioni nazionali e internazionali;
- 12) svolgere, direttamente e/o indirettamente, con mezzi propri e/o di terzi, tutte le attività e funzioni non comprese nei capi precedenti e ritenute necessarie per raggiungere i propri fini, anche con la costituzione di unità organizzative e di attività di servizio, assumendo la veste giuridica eventualmente indicata dalla legge o dalla pubblica autorità.

L'associazione potrà svolgere tutte le attività connesse, funzionali e accessorie a quelle statutarie.

“SOS IMPRESA - RETE PER LA LEGALITÀ della Campania aps” non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del

Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Possono aderire e far parte di “SOS IMPRESA - RETE PER LA LEGALITÀ della Campania aps” singoli cittadini e tutte le associazioni, i confidi, le fondazioni ed ogni altro ente impegnato per la difesa, lo sviluppo e l'affermazione della legalità e impegnato nella prevenzione ed il contrasto al racket, l'usura, la corruzione nella P.A. e che condividono i principi fondamentali del presente statuto, del regolamento e delle delibere legittimamente assunte.

Gli enti aderenti devono essere legalmente costituiti nel territorio comunitario europeo e devono avere tra gli obiettivi primari e specifici quelli compatibili con il presente statuto.

Le adesioni a “SOS IMPRESA RETE PER LA LEGALITÀ della Campania aps” da parte delle singole associazioni o coordinamenti provinciali e regionali saranno attestate con certificazione scritta inviata all'associazione aderente e alla Prefettura di competenza territoriale.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Presidente dell'associazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, inoltre, se rappresentante o iscritto ad altra APS, dovrà indicare l'eventuale associazione di appartenenza;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la eventuale *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali dell'associazione e di impugnare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

Gli associati hanno l'*obbligazione*:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, decadenza o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, si trova in una condizione di impossibilità sopravvenuta nel dare un contributo personale e se perde i requisiti per l'ammissione può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le

giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio che senza giustificato motivo si assenta dalle attività dell'associazione per oltre dodici mesi senza comunicare le ragioni al presidente decade dalla qualità di socio.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea regionale;
- Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio di garanzia.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli

associati.

Ciascun associato ha *un voto* e può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può *rappresentare* sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione e decadenza degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la

programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di tre anni e sono *rieleggibili* per tre mandati consecutivi.

Agli amministratori si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza qualificata dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo nazionale, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10 (Collegio di garanzia)

Il collegio di garanzia è l'organo interpretativo dello statuto e degli eventuali regolamenti:

- è eletto dall'assemblea;
- è composto da tre, o cinque, persone che, per esperienza e probità, garantiscono l'eticità dell'attività di SOS IMPRESA RETE PER LA LEGALITÀ della Campania aps, la moralità delle associazioni aderenti, il rispetto delle regole interne;
- elegge al suo interno un presidente che convoca le riunioni e ne coordina l'attività;

Il collegio recepisce le segnalazioni disciplinari o che comunque debbono essere sottoposte ai suoi provvedimenti per irregolarità o inadempienze dei soci; ne discute il caso ed emette i provvedimenti disciplinari che possono essere sospesi, dichiarati decaduti o espulsi.

I provvedimenti di decadenza ed espulsione debbono essere convalidati dall'assemblea che può annullarli o modificarli.

Il collegio, dopo un tentativo di amichevole composizione, delibera a maggioranza ex bono et equo, senza formalità procedurali.

Se richiesto dagli altri organi dell'associazione, il collegio esprime il proprio

parere su specifiche questioni poste alla sua attenzione.

ART. 11 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i

requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse*

di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.